

Pubblicato il 01/02/2018

N. 01226/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09828/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9828 del 2017, proposto da:

Violetta Santangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fersini, Alessia Molinari, con domicilio eletto presso lo studio Alessia Molinari in Guidonia, via Calderara N.4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Luca Dionisi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria – Regione Lazio relativa alla procedura concorsuale D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, approvata con Decreto del Direttore Generale del 16 giugno 2017 n.278, nella parte in cui la ricorrente viene inserita con un punteggio ed una posizione inferiore al dovuto nonché della rettifica della stessa e di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con il ricorso in esame, parte ricorrente fa valere che, nonostante la rettifica della sua posizione nella graduatoria del concorso per posto comune della scuola primaria approvata con D.D.G. n. 278 del 16 giugno 2017 a seguito di apposito reclamo inoltrato dalla stessa come da altri interessati, la detta posizione dell'interessata risulta ancora errata per il mancato riconoscimento del punteggio previsto (5 punti) dalla tabella A. punto A.1.2 in base al voto di laurea per il titolo in Scienze della Formazione Primaria, elemento che le consentirebbe di graduarsi con punti 76 anziché con punti 71 punti come si evince dal D.M. n. 278/2017 impugnato;

Rilevato che anche nel successivo decreto dirigenziale n. 403 del 24 luglio 2017 non appare integrata la posizione della ricorrente, né appare essere stata integrata nei successivi provvedimenti di rettifica, anch'essi oggetto di impugnativa;

Ritenuto che, alla luce del reclamo della ricorrente, non può rilevare quanto indicato dall'amministrazione nella memoria in ordine alla mancata indicazione del titolo nella domanda, giacché l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla rettifica del punteggio,

trattandosi di esercizio di attività amministrativa vincolata in considerazione della circostanza per cui il punteggio è previsto dalla tabella allegata al D.M. 94/2016 al punto A.1.2;

Rilevato che il ricorso va notificato anche nei confronti di tutti coloro che qualora fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione della ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare vadano al definitivo;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 29 maggio 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), - autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 maggio 2018.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO